

# **DECRETO CURA ITALIA**

## **DECRETO LEGGE 17/03/2020 n. 18**

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI/PREVIDENZIALI**

---

Il decreto “Cura Italia, D. L. 17 marzo 2020, n.18, introduce alcune **misure in materia di versamenti ed esecuzione degli adempimenti fiscali.**

Si tratta, in particolare, **di tutti i versamenti fiscali** e di **tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni**, compresi i contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti interessati dal differimento in parola **sono quelli scaduti lo scorso 16.3.2020 ed in particolare:**

<b>IVA</b>	<b>Versamento IVA mese di febbraio;</b>  Versamento <b>saldo IVA 2019</b> , in un'unica soluzione o in forma rateale.
<b>Ritenute alla fonte</b>	<b>Versamento delle ritenute operate a febbraio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➔ su <b>redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> (co.co.co. – codice tributo 1001);</li><li>➔ su <b>redditi di lavoro autonomo</b> (codice tributo 1040);</li><li>➔ da parte dei <b>condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali</b> (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES);</li><li>➔ da parte degli <b>intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici</b> che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919);</li><li>➔ su <b>provvigioni derivanti da rapporti di commissione</b>, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li><li>➔ per <b>utilizzo di marchi e opere dell'ingegno</b> (codice tributo 1040);</li><li>➔ per <b>contratti di associazione in partecipazione</b> con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030).</li></ul>

<b>Libri contabili e sociali</b>	Versamento da parte delle società di capitali della <b>tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali</b> (codice tributo 7085).
----------------------------------	---

### Sospensione dei versamenti per i contribuenti con fatturato > 2.000.000 euro

Il decreto prevede per i **contribuenti che hanno realizzato**, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo superiore a 2 milioni di euro** il rinvio dei versamenti scadenti il **16.03.2020 al 20.03.2020**.

### Sospensione dei versamenti per i contribuenti con fatturato < 2.000.000 euro

Il decreto prevede la **sospensione dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020** a favore dei **contribuenti che hanno realizzato**, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro**.

Saranno conseguentemente oggetto di sospensione i versamenti dell'**Iva**, delle **addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte**, i **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché i **premi dell'assicurazione obbligatoria**.

I predetti versamenti oggetto di sospensione **dovranno essere effettuati in un'unica soluzione** entro il **31.05.2020**, con la possibilità di **versare gli importi in 5 rate mensili**, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

### Sospensione dei versamenti per i contribuenti appartenenti a determinati settori

Il decreto **rinvia anche gli adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi** dovuti sul **reddito da lavoro dipendente e assimilato**, relativamente **alle imprese che operano in determinati settori**, a prescindere dal fatturato realizzato (maggiore o inferiore a 2 milioni di euro) nel periodo d'imposta precedente.

In particolare, il Decreto riprende l'articolo 8 D.L. 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed **estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui:**

- ➔ **le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- ➔ **i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- ➔ **i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto**, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- ➔ **i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;**

- **i soggetti che gestiscono attività di ristorazione**, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- **i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici**, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- **i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili**, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- **i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale** non residenziale per anziani e disabili;
- **le aziende termali** di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- **i soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici**;
- **i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali**;
- **i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri**, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- **i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri**, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- **i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive** e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- **i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica**;
- **le organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

**Per tali imprese** (ad esclusione delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) è **previsto che i differimenti riguardino le ritenute, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020**, nonché **l'Iva dovuta nel mese di marzo 2020**.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è **fissato al prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione**, ovvero **in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020** (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Per quanto concerne, invece, le **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, il decreto prevede **una sospensione dei versamenti più lunga**. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante

rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020**.

### Sospensione degli altri adempimenti fiscali

---

L'art. 62 del D.L. Cura Italia dispone (per tutti i contribuenti) la **sospensione dei termini degli adempimenti fiscali in scadenza dal periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (limitatamente ai versamenti, il decreto ha previsto regole differenti a seconda della tipologia di contribuente)**. Il citato decreto dispone che i predetti adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro **il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni**.

Tra gli adempimenti più rilevanti **rientra senza dubbio la dichiarazione annuale Iva per l'anno 2019**, in origine in scadenza **entro il prossimo 30 aprile**, la cui presentazione slitta **a questo punto al 30 giugno 2020**.

Viene espressamente previsto che **non rientrano nella sospensione in commento i termini previsti dall'art.1 del D.L. 9/2020 con riferimento ai dati propedeutici alla predisposizione della dichiarazione precompilata**, per cui si conferma:

- il differimento dal 9.3.2020 al **31.3.2020 del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020**;
- il termine del **31.3.2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020** e delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019;
- la proroga dal 28.2.2020 al **31.3.2020 del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili** da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019;
- il differimento dal 15.4.2020 al **5.5.2020 del termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2019**.

### Effettuazione ritenute d'acconto

---

#### **FACOLTA' NON OBBLIGO**

I compensi percepiti **fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della **presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore**.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i **soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente**.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, **entro il 31 maggio 2020**, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, **versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio**).

---

## NOTA BENE

**Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.**

Non sono sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.

Non dovrebbero essere sospesi neanche i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

**Non vengono però sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all'Agente della Riscossione, all'Agenzia delle Entrate o all'INPS.**

**Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.**

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

**Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.**

### Sospensione dei versamenti contributivi per lavoratori domestici

---

Ai sensi dell'art. 36 del DL17 marzo 2020, n.18, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico:

→ in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al **31.5.2020**.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 10.06.2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.